



**Regolamento per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica degli afferenti al DEMM e la definizione di criteri e misure per la ripartizione del F.R.A.**

**(approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 16 dicembre 2015 e modificato nella seduta del 15 maggio 2018)**

**Art. 1 (Finalità)**

Il presente regolamento definisce le regole, i criteri e la metodologia per la valutazione interna della ricerca svolta da tutti gli afferenti, al solo fine di ripartire la quota del Fondo di ricerca di Ateneo (FRA) assegnata al DEMM. Con l'attività di valutazione interna della ricerca si vuole perseguire le seguenti finalità:

- a) promuovere la produzione scientifica di qualità, prevedendo l'attribuzione di un fondo di ricerca a ciascun afferente al dipartimento (PO, PA, RTI, RTD) in funzione della specifica produttività scientifica e indipendentemente dal ruolo accademico ricoperto;
- b) sostenere la produzione scientifica di qualità dei ricercatori, destinando una quota delle risorse FRA alla costituzione di un fondo di premialità, che sarà distribuito fra i ricercatori in funzione della loro produttività scientifica.

**Art. 2 (Quadro normativo di riferimento)**

La procedura di valutazione si ispira alla seguente documentazione nazionale relativa all'attività scientifica e di ricerca:

1. Bando di Partecipazione-Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014);
2. Documenti GEV su criteri di valutazione dei prodotti della ricerca 2011-2014 (20 novembre 2015)
3. ANVUR - Documento generale di indirizzo per SUA-RD
4. Bozza - "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari ai sensi dell'art. 16, c. 3, lett. a), b) e c), della l. n. 240/2010 e successive modifiche e degli artt. 4 e 6, c. 4 e 5, del DPR n. (ancora da varare)";
5. Documento dell'Ateneo Sannita sulla ripartizione dei fondi per la ricerca: "Modello per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle strutture decentrate per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" (approvato Senato Accademico 30 giugno 2008).

**Art. 3 (Aree Scientifiche e Settori Scientifico Disciplinari)**

La definizione dei criteri di valutazione tiene conto delle specificità delle Aree Scientifiche (aree CUN) e di Settori Scientifici Disciplinari (SSD) presenti nel DEMM. Le Aree Scientifiche e i SSD presenti nel Dipartimento DEMM sono:

- **Area CUN 6 'Scienze mediche'**



MED/43 Medicina Legale

- **Area CUN 07 ‘Scienze Agrarie e Veterinarie’**  
AGR/01 Economia ed Estimo Rurale
- **Area CUN 10 ‘Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche’**  
L-LIN/04 Lingua e Traduzione- Lingua Francese  
L-LIN/12 Lingua e Traduzione- Lingua Inglese
- **Area CUN 11 ‘Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche’**  
M-GGR/02 Geografia Economica e Politica
- **Area CUN 12 ‘Scienze giuridiche’**  
IUS/01 Diritto Privato  
IUS/02 Diritto Privato Comparato  
IUS/04 Diritto Commerciale  
IUS/05 Diritto dell’Economia  
IUS/07 Diritto del Lavoro  
IUS/10 Diritto Amministrativo  
IUS/12 Diritto Tributario  
IUS/13 Diritto Internazionale  
IUS/15 Diritto Processuale Civile  
IUS/16 Diritto Processuale Penale  
IUS/17 Diritto Penale  
IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità  
IUS/19 Storia del Diritto medievale e moderno  
IUS/20 Filosofia del Diritto
- **Area CUN 13 ‘Scienze Economiche e Statistiche’**  
SECS-P/01 Economia Politica  
SECS-P/02 Politica Economica  
SECS-P/04 Storia del Pensiero Economico  
SECS-P/06 Economia Applicata  
SECS-P/07 Economia Aziendale  
SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese  
SECS-P/09 Finanza Aziendale  
SECS-P/10 Organizzazione Aziendale  
SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari  
SECS-P/12 Storia Economica  
SECS-S/01 Statistica  
SECS-S/04 Demografia  
SECS-S/06 Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e Finanziarie
- **Area CUN 14 ‘Scienze politiche e sociali’**  
SPS/02 Storie delle Dottrine politiche  
SPS/07 Sociologia Generale

#### **Art. 4 (Quote di Ripartizione)**

La quota FRA assegnata al DEMM ciascun anno viene ripartita nel modo seguente:

1. il 40% (minimo garantito) è distribuito tra tutti gli afferenti in parti uguali;



2. il 57% è distribuito in rapporto ai risultati conseguiti da ciascun afferente al DEMM sulla base della valutazione interna della ricerca e delle altre attività, in applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento;
3. il 3% sarà destinato ad un fondo finalizzato ad incentivare attività di ricerca degli afferenti risultati inattivi alla scadenza dell'ultima VQR e degli afferenti che, nell'ultimo triennio di valutazione interna, si sono collocati costantemente (ovvero per tutti i tre anni consecutivi) nell'ultimo ottile di cui all'art. 12. L'ammontare del contributo annuale individuale per gli inattivi non potrà essere superiore alla quota individuale di chi rientra nell'ultimo ottile.  
Per i beneficiari che, nell'ultimo triennio precedente, rientrano nell'ultimo ottile, l'ammontare del contributo annuale non potrà essere superiore alla quota di chi rientra nel penultimo ottile. Le modalità di assegnazione dei fondi di incentivazione, di cui al presente comma, sono specificate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Le risorse di cui ai punti 1-2 sono riconosciute a condizione che, nel periodo di riferimento della valutazione, sia stata prodotta almeno una (1) pubblicazione valutabile ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 5 (Struttura dello Schema di Valutazione)**

La valutazione interna prende in considerazione le seguenti attività e prodotti:

1. **Sezione A** – pubblicazioni;
2. **Sezione B** – partecipazione a gruppi qualificati di ricerca;
3. **Sezione C** – mobilità internazionale;
4. **Sezione D** – partecipazione a comitati editoriali e di direzione, direzioni scientifiche di riviste e collane, attività di referaggio;
5. **Sezione E** – attrattività finanziaria.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna sezione viene ponderato secondo i seguenti pesi:

- 0.75 per la Sezione A;
- 0.08 per la Sezione B;
- 0.10 per la Sezione C;
- 0.05 per la Sezione D;
- 0.02 per la Sezione E.

#### **Art.6 (Attività e prodotti valutabili)**

##### **Sezione A. Pubblicazioni**

Ai fini della procedura di valutazione si tiene conto della rilevanza della collocazione editoriale della produzione scientifica e della sua diffusione all'interno della comunità scientifica. La valutazione si ispira ai criteri indicati dai GEV e dall'ANVUR relativamente a ciascuna Area di valutazione, indicati nel precedente art. 2.

Sono considerate pubblicazioni gli articoli su riviste (solo se dotate di ISSN); libri, capitoli di libri e atti di congressi, anche in formato CD Rom (tutti solo se dotati di ISBN); sono esclusi:

attività editoriali e di curatela, abstract di conferenze (anche se pubblicati su riviste), testi o software di **esclusivo** interesse didattico o divulgativo.

In particolare sono considerati prodotti valutabili:

Articoli in rivista ai sensi delle declaratorie contenute

- negli allegati A (indicatori bibliometrici e settori concorsuali a cui si applicano: aree disciplinari 1-9) e B (indicatori di attività scientifica non bibliometrici e settori concorsuali a cui si applicano: aree disciplinari 10-14) del D.M. n. 76/2012; vale a dire che si tiene conto della suddivisione delle riviste effettuata dall'Anvur, anche avvalendosi della valutazione dei GEV e delle società scientifiche nazionali, nelle seguenti classi di merito:
  - o **Riviste di fascia A**: quelle riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali. Rientrano in tale fascia le riviste classificate in fascia A dai GEV del settore scientifico di riferimento (per la VQR) oppure dall'Anvur ai fini dell'ASN, oppure dalle Società Scientifiche;
  - o **Riviste Scientifiche certificate** ISI o Scopus
  - o **Riviste Scientifiche**: riviste (diverse da quelle di Fascia A e da quelle certificate ISI o Scopus) contenute nelle liste dell'ANVUR ai fini dell'ASN, oppure contenute nelle liste predisposte dalle Società Scientifiche ;
- **Monografia**
- **Trattato scientifico**
- **Capitolo di libro** pubblicato con casa editrice rilevante per il SSD, a diffusione:
  - o Nazionale;
  - o Internazionale, ovvero che abbia tutti i seguenti requisiti:
    - casa editrice che assicuri una diffusione internazionale documentata;
    - presenza nell'Editorial Board e/o nel Comitato Scientifico di accademici stranieri qualificati;
    - con certificazione ISI/indicizzazione Scopus ovvero listing in una delle principali banche dati citazionali riportate in precedenza.
- **Saggio giuridico/storico/linguistico-letterario** pubblicato in volume collettaneo trattato o commentario pubblicato con casa editrice di consolidata tradizione/rilevanza per il SSD di riferimento (sono assimilabili gli atti di congresso e le note a sentenza quando l'analisi scientifica viene sviluppata come in un saggio)
- **Atti di Convegno**
  - o Atti di Convegno nazionale e internazionale con certificazione ISI o Scopus;



- Atti di Convegno nazionale e internazionale pubblicati con casa editrice rilevante il SSD.
- **Prefazione o Postfazione** di libro pubblicato con casa editrice di consolidata tradizione/rilevanza per il SSD di riferimento, di almeno 10 pagine.
- **Traduzioni di libro, capitolo di libro, articolo in rivista**, che richiedono specifiche competenze traduttologiche, manifestate anche in un apposito apparato di riflessione e commento. La tipologia non comprende le mere trasposizioni linguistiche e la pubblicazione di una propria opera in altra lingua.

Le riviste e i libri, contenenti le pubblicazioni oggetto della valutazione, devono possedere il requisito del referaggio, applicato con trasparenza documentata in modo anonimo e indipendente. Le riviste e i libri che non hanno il **requisito del referaggio** sono esclusi dalla valutazione.

Per quanto riguarda volumi e monografie, in fase transitoria sono considerati con referaggio anche quelli sottoposti soltanto al giudizio di un Comitato Scientifico o di Referenti di chiara fama.

Per le pubblicazioni che hanno conseguito un premio o un riconoscimento internazionale o nazionale, il punteggio della pubblicazione stessa, di cui al seguente art.7, è incrementato del 20%.

#### **Art. 7 (Criteri di Valutazione delle Pubblicazioni)**

I criteri di valutazioni delle pubblicazioni e i relativi punteggi sono definiti in due Schemi, uno per i SSD rientranti nelle Aree 10-12-14 (Criteri di Valutazione Aree 10-12-14: GA12) e un altro per le Aree 6-7-11-13 (Criteri di Valutazione Aree 6-7-11-13: GA13), in funzione delle specificità delle stesse. I due Schemi di valutazione (GA12 e GA13) sono riportati **nell'allegato 1** al presente regolamento.

#### **Art. 8 (Pubblicazioni con più autori)**

Il punteggio attribuito ai lavori realizzati da più autori, compresi monografia e volumi, risulta pesato in funzione del grado di proprietà della pubblicazione. A tal fine:

a) Per i GA12:

- i. In caso di monografie o volumi di trattato, se è possibile distinguere i capitoli riferibili ai singoli autori, ciascun capitolo viene equiparato a un saggio giuridico da valutare ai sensi dell'Allegato 1, fermo restando che il punteggio complessivo per ciascun autore non può essere superiore a quello riconosciuto se il volume gli fosse interamente riferibile;
- ii. In caso di monografie o volumi di trattato, se non è possibile distinguere i capitoli riferibili ai singoli autori, il punteggio riconosciuto al volume ai sensi dell'Allegato 1 si divide per il numero di autori;
- iii. In caso di prodotti editoriali diversi dalle monografie o dai volumi di trattato, il punteggio riconosciuto alla pubblicazione ai sensi dell'Allegato 1 si divide per il numero di autori.

b) Per i GA13:

- i. se il numero di autori è pari a 1 o 2, si applica un peso pari a 1;
- ii. se il numero di autori è pari a 3, si applica un peso pari a 0.9;
- iii. se il numero di autori è pari a 4, si applica un peso pari a 0.8;



iv. se il numero di autori è >4, si applica un peso pari a 0.7.

**Art. 9 (Numero di Pubblicazioni presentabili e relativo calcolo del punteggio medio annuo)**

Ciascun autore può indicare non più di 12 pubblicazioni negli ultimi tre anni (2012-2014), ritenute di maggiore rilevanza scientifica, con il vincolo che non più di 6 pubblicazioni con punteggi inferiore a 50 (Vedi Allegato 1).

La produttività media annua, per quanto attiene alle pubblicazioni (sezione A) del singolo afferente al DEMM, viene espressa in termini di punti/anno. Il calcolo della media annua si giustifica per tarare il punteggio relativamente a quanti non abbiano ancora maturato un triennio di attività di ricerca. Essa risulta dalla seguente formula:

$$X(A) = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{12} p_i,$$

dove:

T = periodo di riferimento su base annuale

$p_i$  = punteggio<sup>1</sup> per la i-esima pubblicazione (i=1,...,12)

X(A) = la produttività media annua per ciascun afferente DEMM

Per rispetto del principio di equità e non discriminazione di genere, in caso di maternità o congedo parentale, il periodo di riferimento della produzione scientifica (36 mesi) è diminuito convenzionalmente di due mesi.

La produttività, in questo caso, si calcola secondo la seguente formula:

$$X(A) = \frac{12}{34} \sum_{i=1}^{12} p_i$$

**Art. 10 (Criteri di Valutazione delle Altre Attività)**

**Sezione B – Partecipazione a gruppi qualificati di ricerca**

Categorie di progetti di ricerca considerate e punteggi. Viene considerata la partecipazione ai Progetti di ricerca nazionale e internazionale indicati nel sito MIUR (PRIN, FIRB, FAR, Programma Quadro) ed EACEA.

In particolare, sono assegnati i seguenti punteggi, per ciascun progetto:

- a) Coordinatore nazionale: punti 50;
- b) Coordinatore locale: punti 35;
- c) Componente: punti 20.

**Sezione C – Mobilità internazionale**

Visiting presso università straniera svolto per periodi continuativi, per attività di ricerca adeguatamente documentata:

- da 31 a 60 giorni: punti 75;
- oltre 60 giorni: punti 100.

<sup>1</sup> Per punteggio si intende quello ottenuto a seguito della ponderazione relativa all'area Cun, al referaggio e al numero di autori.



**Sezione D – Direzioni scientifiche di riviste e attività di referaggio, Ideazione e organizzazione di Convegni scientifici, Partecipazione a comitati editoriali**

- a) Direzioni di riviste scientifiche e di collane pubblicate con case editrici di consolidata tradizione/rilevanza per il SSD di riferimento: punti 75;
- b) Attività di referaggio per riviste scientifiche: punti 50;
- c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche: punti 40;
- d) Ideazione e organizzazione, in qualità di responsabile, di Convegno nazionale e internazionale di rilevanza per il SSD e con comitato scientifico composto da almeno tre membri di altri Atenei: punti 50;
- e) Premio o riconoscimento nazionale/internazionale assegnato da giuria qualificata per attività di ricerca (solo al responsabile della ricerca): punti 75.

In caso di cumulo delle attività di cui ai punti a), b) e c) per la stessa rivista/collana, il punteggio è riconosciuto per una sola delle attività.

**Sezione E – Attrattività finanziaria**

Viene considerata la capacità degli afferenti al DEMM di attrarre risorse finanziarie erogate da enti pubblici e privati (c.d. conto terzi) e attraverso la partecipazione a bandi competitivi. In particolare, sono assegnati i seguenti punteggi, in relazione all'ammontare dei finanziamenti nel triennio precedente:

- a) fino a 20.000, punti 60;
- b) ]20.000, 40.000], punti 80;
- c) oltre 40.000, punti 100.

**Art. 11 (Calcolo Punteggio)**

Il punteggio medio annuo, per quanto attiene alle *Sezioni B, C, D, E* si ottiene dividendo i punteggi totali delle singole sezioni per il periodo di riferimento (T).

Il punteggio (medio annuo) finale risulta dalla somma dei punteggi medi annui delle singole sezioni (**A, B, C, D, E**), ponderati con i corrispondenti pesi, di cui all'art. 5.

**Art. 12 (Graduatoria Finale)**

Il Comitato per la Ricerca, a conclusione del processo valutativo, così come descritto in precedenza, definisce la graduatoria finale e, conseguentemente, propone di assegnare le risorse a ciascun afferente, comunicandone l'esito, in modo da consentire l'opportuna verifica della correttezza del processo valutativo.

Al fine di evitare squilibri, nella distribuzione delle risorse finanziarie, di una graduatoria basata su valori assoluti, ciascuna graduatoria di Area viene normalizzata rispetto al punteggio massimo e successivamente divisa in ottili.

La graduatoria finale viene costruita integrando (unendo) le singole graduatorie normalizzate relative alle due macro-aree (GA12 e GA13). In particolare, vengono uniti gli ottili corrispondenti di ciascuna graduatoria di Area in uno stesso ottilo, che andrà a comporre la graduatoria finale. In altri termini, ciascun ottilo della graduatoria finale, sarà composto dagli afferenti ricadenti nei due ottili di Area corrispondenti. Lo schema di definizione della graduatoria finale è riportato nell'Allegato 2.



L'unione delle due graduatorie di Area garantisce la coerenza al modello di valutazione, facendo in modo che coloro che si collocano, nelle due specifiche graduatorie di area, nello stesso ottile riceveranno lo stesso ammontare di risorse finanziarie.

L'ammontare individuale di risorse finanziarie viene attribuito in base ai seguenti due step:

- primo step: il 55% della quota FRA del DEMM di cui all'art. 4 viene distribuito tra gli ottili in proporzione del rapporto fra i punteggi medi degli stessi (ottile) e la somma dei punteggi medi di tutti gli ottili;

- secondo step, l'ammontare attribuito a ciascun ottile viene ripartito in parti uguali tra gli afferenti che lo compongono.

L'incentivo finanziario, riconosciuto agli afferenti che appartengono allo stesso gruppo (ottile), è quindi uguale, variando invece a seconda dell'ottile di appartenenza.

Il 5% del fondo riservato ai ricercatori viene distribuito fra questi ultimi, in base al loro posizionamento nella graduatoria finale.

Il Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile dopo il termine dei lavori del Comitato per la Ricerca, approva contestualmente la graduatoria e i progetti presentati, finanziati dai Fondi assegnati sulla base della procedura di valutazione sin qui descritta.

### **Art. 13 (presentazione dei progetti di Ricerca)**

L'erogazione del FRA è subordinata alla presentazione, da parte di ciascun afferente o gruppo di afferenti al DEMM, di un progetto di ricerca, coerente con la disciplina dell'Ateneo del Sannio in materia (D.R. n. 360 del 22 marzo 2006) sull'assegnazione e la gestione del fondo di ricerca d'Ateneo, secondo lo schema di attribuzione fondi allegato al presente regolamento.

### **Art. 14 (Procedura per la compilazione ed esame della scheda)**

Ogni afferente al DEMM riporta nella scheda di valutazione (fogli excel allegati al presente documento) le pubblicazioni selezionate e le informazioni relative alle altre sezioni. La scheda attribuisce automaticamente a ciascun elemento il punteggio previsto.

Ogni afferente al DEMM invia la scheda compilata al Laboratorio di ricerca del DEMM, consegnando una copia (in formato elettronico e/o cartaceo) di ciascuna pubblicazione e allegando anche altre informazioni utili ai fini della valutazione: collocazione internazionale, notorietà e autorevolezza del mezzo di diffusione, ecc. Tutti i campi della scheda di auto-valutazione devono essere compilati.

Il termine per la presentazione dei prodotti è perentorio.

Il Comitato per la Ricerca esamina le schede di valutazione pervenute e le pubblicazioni e, in caso di incongruenze rispetto al presente Regolamento, introduce le necessarie correzioni, sentito previamente l'afferente al DEMM interessato.

Il mancato deposito o invio tramite e-mail dei prodotti di ricerca e della certificazione delle altre attività utili ai fini della valutazione impedisce di riconoscere il punteggio richiesto nella scheda dall'afferente.

Non è consentita la sostituzione di lavori sottoposti a valutazione e giudicati, dal Comitato per la Ricerca, non valutabili o declassati rispetto all'autovalutazione dell'afferente interessato.


**ALLEGATO 1 - Criteri per la valutazione dei prodotti differenziati per aree**

PRODOTTI DI RICERCA	Punteggi differenziati per Aree	
	Criteri di Valutazione Aree 10-12 e 14 (GA12)	Criteri di Valutazione Aree 6-7-11 -13 (GA13)
<b>CONTRIBUTO IN RIVISTA</b>		
Articolo in Rivista di Fascia A o in Rivista certificata ISI o Scopus	50	100
Articolo in Riviste Scientifiche	25	50
<b>CONTRIBUTO IN VOLUME</b>		
Capitolo libro di casa editrice (N/I) certificato ISI o Scopus	100	100
Capitolo libro di casa editrice (N/I) considerata rilevante per il SSD	50	50
Saggio in vol collettaneo con CE rilevante per SSD (1)	50	50
Prefazione/Post di libro con CE rilevante per SSD, 10 pagine	15	15
<b>LIBRO</b>		
Monografia con CE (Naz./Int.) di consolidata tradizione/rilevanza per SSD	100	100
Trattato scientifico con Casa Editrice (N/I)	100	50
Monografia non rientrante nelle categorie precedenti	50	50
<b>CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO</b>		
Atti di Convegno (N/I) certificati ISI o Scopus	50	50
Atti di Convegno pubblicati con Casa Editrice rilevante per SSD	25	25
<b>TRADUZIONI (2)</b>		
Libro	100	
Capitolo di Libro	50	
Articolo in Rivista	50	

(1) Si intendono Saggi giuridici, storici e linguistico-letterari. Sono equiparati gli atti di congresso e le note a sentenza se sviluppati come saggio.

(2) Si considerano esclusivamente traduzioni corredate da apparato di riflessione e commento traduttologico.

## Allegato 2 – Definizione della graduatoria finale per la ripartizione della quota variabile



## Ripartizione della QV fra gli ottili

Per ogni ottile le risorse vengono attribuite come segue:

$$\text{Quota } i\text{-esimo ottile} = \mathbf{QO}_i = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^8 M_i} * QV$$

La quota individuale, all'interno dell'i-esimo ottile, sarà data dalla ripartizione in parti uguali di  $\mathbf{QO}_i$



**ALLEGATO 3 - Disposizioni per l'incentivazione della produttività scientifica individuale e per il miglioramento della collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche, ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica degli afferenti al DEMM e la definizione di criteri e misure per la ripartizione del F.R.A."**

**Art. 1 - Fondi di ricerca per la valorizzazione degli Inattivi**

1. Agli inattivi è garantito l'accesso annuale ai fondi per la ricerca.
2. I fondi complessivi riservati agli inattivi sono proposti annualmente dal Comitato per la ricerca e approvati dal CdD, nei limiti del budget previsto dall'art. 4 comma 3 del regolamento FRA.
3. I fondi riservati agli inattivi sono gestiti sotto la responsabilità del Direttore del Dipartimento che li eroga previa istanza degli interessati e parere positivo del Comitato per Ricerca, nei limiti massimi delle somme individuali annuali assegnate per l'ultimo ottile, esclusivamente per i seguenti motivi:
  - a. partecipazione a convegni con presentazione di relazione;
  - b. contributi per la pubblicazione di monografie o articoli su riviste scientifiche;
  - c. missioni per la ricerca documentale finalizzata alla pubblicazione;
  - d. traduzioni finalizzate alla pubblicazione;
  - e. per la partecipazione a missioni in Europa o al di là dei confini dell'Unione Europea con la presentazione di una relazione, il coordinamento di una conferenza o di una sessione;
  - f. per l'acquisto di banche dati o software scientifici;
  - g. per l'acquisizione di dati sul campo finalizzati a ricerche da pubblicare;
4. Il Direttore del Dipartimento presenta al Comitato per la Ricerca un rapporto consuntivo annuale delle somme erogate agli inattivi, delle attività da essi svolte e della produzione scientifica realizzata.
5. Nel caso in cui le risorse attribuite agli afferenti di cui al comma 2 del presente articolo non fossero impegnate nei 2 anni successivi alla data di assegnazione, verranno ripartite secondo i criteri dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento

**Art. 2 - Fondi di ricerca per migliorare la collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche**

1. Agli afferenti collocati nell'ultimo ottile sono riservate somme supplementari finalizzate al miglioramento della collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche.
2. I fondi complessivi per tale finalità sono proposti annualmente dal Comitato per la ricerca, e approvati dal CdD, nei limiti del budget previsto dall'art. 4 comma 3 del regolamento FRA al netto dei fondi riservati agli attivi.
3. Tali fondi sono gestiti sotto la responsabilità del Direttore del Dipartimento, che li eroga previa istanza degli interessati e parere positivo del Comitato per la Ricerca, nei limiti massimi delle somme individuali annuali assegnate per l'ultimo ottile, esclusivamente per i seguenti motivi:
  - a. contributi per la pubblicazione di monografie o su riviste scientifiche di classe A, indicizzate ISI o Scopus e riviste contenute nelle liste dell'ANVUR ai fini dell'ASN;
  - b. missioni per la ricerca documentale finalizzata alla pubblicazione di monografie o articoli su riviste di cui alla lettera a);
  - c. traduzioni finalizzate alla pubblicazione di monografie o articoli su riviste di cui alla lettera a);
  - d. partecipazione a convegni con presentazione di relazione;
  - e. per la partecipazione a missioni in Europa o al di là dei confini dell'Unione Europea con la presentazione di una relazione, il coordinamento di una conferenza o di una sessione;
  - f. per l'acquisto di banche dati o software scientifici;
  - g. per l'acquisizione di dati sul campo finalizzati a ricerche da pubblicare su riviste e monografie di cui alla lettera a).



4. Il Direttore del Dipartimento presenta al Comitato per la Ricerca un rapporto consuntivo delle somme erogate per le finalità del presente articolo e della produzione scientifica realizzata.
5. Nel caso in cui le risorse attribuite agli afferenti di cui al comma 2 del presente articolo non fossero impegnate nei 2 anni successivi alla data di assegnazione, verranno ripartite secondo i criteri dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento.